

Comune di Ruffrè - Mendola

Provincia di Trento



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2026

PRIMA ADOZIONE

CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE



Ing. Roberto Battocletti
Geom. Roberto Menghini

Via Roma n.35
38011 CAVARENO (TN)
tel. 0463/835015 fax. 0463/839981
e-mail: studio2r@siel.it

Ing. Roberto Battocletti
cell. 349/3743848
e-mail: robertob@siel.it
pec: roberto.battocletti@ingpec.eu
P.IVA: 02362570224

DATA:

MARZO 2026

SCALA:

ALLEGATO:

13

IL TECNICO

CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 1: ABROGATO

Art. 2: ABROGATO

Art. 3: ABROGATO

Art. 4: ABROGATO

Art. 5: DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO

- 5.01 Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell'ambiente circostante. Tale finalità generale dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di modalità costruttive proprie della cultura urbanistica e costruttiva della zona e, qualora non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni che siano comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante.
- 5.02 Tutte le attività di trasformazione edilizia, di infrastrutturazione ed in generale di modifica del territorio, devono essere conformi ai Criteri di Tutela Ambientale del presente capo.
- 5.03 Le attività di trasformazione edilizia, nelle aree o manufatti, che interessano gli Insediamenti Storici ed i manufatti sparsi di origine storica, devono essere inoltre conformi ai criteri di tutela storica e tipologica espressi al titolo degli Insediamenti Storici.
- 5.04 La relazione illustrativa, allegata agli elaborati di progetto, deve illustrare e motivare le scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi enunciati dai presenti criteri.
- 5.05 I Piani Attuativi (PA) o piani di lottizzazione (PL) possono prevedere, per le opere di loro competenza, soluzioni diverse da quelle indicate nei presenti criteri, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l'immagine complessiva dell'intervento.

Art. 6: CRITERI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

- 6.01 I manti delle coperture saranno formati con i materiali generalmente utilizzati nella zona e quindi in coppo, tegole di cotto o, in alternativa se la pendenza del manto è scarsa, lamiera in zinco preverniciata al cromo o lamiera in rame; si sconsiglia la lamiera zincata; La Commissione edilizia comunale potrà di volta in volta stabilire delle scelte sul tipo di manto e sul colore dello stesso per creare un'omogeneità dei tetti visti dall'alto.
- 6.02 In caso di ristrutturazioni, per quanto possibile, i vecchi coppi devono essere reimpiegati sulla stessa copertura, avendo comunque cura che non si vadano a creare diversità cromatiche nell'ambito della stessa copertura
- 6.03 Le orditure dei tetti saranno, per quanto possibile, in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture di accessori interrati che potranno essere coperti con terra o pavimentati.
- 6.04 La pendenza dei tetti dovrà tassativamente essere compresa tra il 30% ed il 45%; in caso di rifacimento completo della struttura del tetto, la pendenza delle falde del tetto dovrà, se possibile, essere portata ai valori sopra riportati; sono vietati nuovi tetti piani. Negli abbaini la pendenza può leggermente discostarsi dai dati sovraesposti.
- 6.05 Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame, di zinco verniciata al cromo in testa di moro od antracite od in lamiera d'alluminio preverniciata. È ammesso,

ma non consigliato, l'impiego di lamiera di ferro zincato preverniciata colore testa di moro od antracite.

- 6.06 Vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali: pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello. Lo strato di finitura degli intonaci sarà preferibilmente in grassello di calce liscio, non trattato a sbraccio; nelle zoccolature di protezione degli edifici potrà essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento applicati a sbraccio.
- 6.07 E' sconsigliato l'impiego in vista di materiali plastici, alluminio anodizzato, intonaci e pitture plastiche. Fanno eccezione le guaine impermeabilizzanti, i materiali di coibentazione ed i preparati e additivi specialistici impiegabili per i restauri che, comunque, dopo l'applicazione devono essere ricoperti con materiali tradizionali.
- 6.08 Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in legno e dovranno essere conformi ai tipi tradizionali del luogo. Sono ammessi tuttavia materiali plastici ed alluminio. L'impiego di materiali diversi dal legno deve comunque rispettare i più elementari criteri di inserimento paesaggistico - ambientale.
- 6.09 Le ante d'oscuro dovranno essere, per quanto possibile, del tipo tradizionale in legno, ma sono ammesse anche ante realizzate con materiali diversi dal legno. Le ante ad oscuro di regola non sono consigliabili sulle forature dei sottotetti.
- 6.10 I poggiosi ed gli eventuali collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno dovranno presentare di preferenza parapetti del tipo tradizionale, interamente in legno o con struttura metallica e tavole verticali in legno. I parapetti potranno anche essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti per tutta l'altezza fino al tetto (ex sostegni per le pannocchie o per il fieno), ovvero in quadrotti incastrati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina), ovvero in tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato; sempreché non siano scalabili da bambini (le fessure orizzontali dovranno essere limitate a pochi mm. e la forma del manufatto non dovrà prestarsi ad essere scalata). Sono tuttavia ammessi parapetti in metallo, preferibilmente a struttura semplice e leggera.
- 6.11 Le scale esterne al Piano terreno con il relativo pianerottolo possono essere realizzate interamente in muratura e/o pietra locale, salvo il rispetto delle distanze per le parti non a sbalzo. Gli sbalzi ed i collegamenti verticali in pietra preesistenti vanno, per quanto possibile, mantenuti e/o ricollocati.
Scale esterne che vadano oltre al primo livello fuori terra saranno realizzate preferibilmente in legno.
- 6.12 Gli abbaini dei tipi sotto ammessi sono realizzabili in numero massimo di tre per falda, ma il numero degli abbaini in ogni caso non dovrà essere tale da sovraccaricare la falda su cui sono inseriti, e sarà commisurato alle esigenze abitative dei sottotetti e valutato dalla Commissione Edilizia Comunale. Sono ammessi gli abbaini di tipo tradizionale disposti all'interno o sulla verticale del filo muro esterno. La larghezza esterna degli abbaini a canile non dovrà essere di regola maggiore di 180 cm, salvo casi particolari da valutare a cura della Commissione Edilizia, e la loro altezza dovrà essere proporzionata alla larghezza in modo da riproporre una tipologia tradizionale. Sono ammessi inoltre, anche se non consigliati, abbaini ricavati per diminuzione di pendenza di una parte della falda e gli abbaini con un timpano triangolare a base allargata, con le stesse misure di larghezza massima sopra citata; sono ammessi infine i timpani a base triangolare ricavati per interruzione della linea di gronda (svizzere). La larghezza di questi elementi sarà limitata e proporzionata alle esigenze abitative ed all'aspetto complessivo dell'edificio e del tetto.
- 6.13 In ordine alla finitura dei materiali si esprimono i seguenti indirizzi:

Al fine di ricondurre le finiture agli effetti cromatici naturali, le parti in legno di coperture e rivestimenti lignei resteranno preferibilmente al naturale, oppure verniciate con colorazioni riproponenti il più possibile lo stato naturale del legno. Gli infissi in legno, quando non siano mantenuti al naturale, devono essere verniciati con pitture possibilmente ad olio nei colori tradizionali del luogo. Gli infissi realizzati con materiali diversi dal legno devono essere verniciati nei colori tradizionali del luogo, preferibilmente bianco.

Gli apparati ed elementi in pietra a vista, quali contorni, modanature, mensole, ecc. preferibilmente in pietra locale potranno essere utilizzati a condizione che le superfici in piano poste all'esterno siano rese antisdrucchiolevoli mediante graffatura o bocciardatura. L'applicazione di zoccolatura in pietra alla base delle costruzioni può essere realizzata purché mantenuta di regola ad un'altezza inferiore a un metro; è consentita la realizzazione di zoccolature con intonaco sbriciato. La realizzazione di parti di facciata in pietra, che non abbiano funzione di zoccolatura, soprattutto se realizzate con pietra in massello, sono sempre ammesse.

Le parti all'aperto come i cortili e le strade interne ai lotti saranno preferibilmente inghiaiate o inerbite invece che pavimentati in asfalto o in calcestruzzo. I parcheggi saranno preferibilmente pavimentati con quadrotti di conglomerato cementizio od altro materiale che permetta una crescita di erba negli interstizi.

Le murature di sostegno avranno in generale dei fori di diametro tale che, oltre a provvedere al drenaggio, permetteranno l'attecchimento di piante rampicanti e tali fori saranno disposti preferibilmente ad una distanza non superiore a m. 1. Le murature controterra saranno realizzate in pietra locale oppure in calcestruzzo rivestito in pietra locale, oppure con terre armate; è sempre tassativamente vietato il calcestruzzo faccia a vista per muretti di sostegno o di recinzione. In caso di realizzazione di terre armate si dovrà avere cura che la pendenza delle scarpate, lo spessore dello strato di terra vegetale esterno, l'eventuale impianto di irrigazione, siano studiati e scelti in modo da garantire la costante crescita di erba sul paramento esterno, evitando che restino in vista i casseri di contenimento in rete metallica. La manutenzione delle terre armate dovrà essere sempre assicurata. Infine, sono possibili muri di sostegno realizzati mediante scogliere in massi ciclopici, bragheri in legno, giardini rocciosi, eccetera, mentre sono da evitare di norma le gabbionate. I grandi muri di recinzione di corti, cortili, orti, strade, vanno di regola conservati. Non è consigliata la chiusura di portici e logge, né la demolizione di avvolti.

Art. 7: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELL'ORDINARIA MANUTENZIONE

- 7.01 L'intervento di manutenzione ordinaria deve di regola conservare e valorizzare i caratteri di pregio dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità operative proprie della originaria cultura costruttiva locale. Gli interventi di manutenzione ordinaria operati su edifici o aree individuate di interesse storico sono regolamentati dagli elaborati di piano relativi ai Centri Storici.
- 7.02 Nella manutenzione ordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi.

Art. 8: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE

- 8.01 L'intervento di manutenzione straordinaria deve di regola conservare e valorizzare i caratteri di pregio dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità operative proprie della originaria cultura costruttiva locale. Gli interventi di manutenzione straordinaria operati su edifici o aree individuate di interesse storico sono regolamentati dagli elaborati di piano relativi ai Centri Storici.

- 8.02 Nella manutenzione straordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi.

Art. 9: CRITERI DI TUTELA GENERALE NELLE AREE PER LA RESIDENZA E LE ATTREZZATURE TURISTICHE

- 9.01 I nuovi edifici e quelli esistenti in via di trasformazione devono essere studiati in rapporto al tessuto edilizio circostante in modo da inserirsi armonicamente con esso, valutando e cercando di rispettare per quanto possibile le tipologie edilizie, gli assi di orientamento ed gli allineamenti, e devono riferirsi preferibilmente agli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona, sempre nel rispetto delle indicazioni urbanistiche previste dal PRG.
- 9.02 I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi alle indicazioni di Piano o in assenza a quelli prevalenti nell'immediato intorno, o comunque secondo indicazione della Commissione di Tutela per il Paesaggio o della Commissione Edilizia. La pendenza dei tetti dovrà essere compresa tassativamente tra il 30% ed il 45%; in caso di rifacimento completo della struttura del tetto, la pendenza delle falde del tetto dovrà, se possibile, essere portata ai valori sopra riportati; sono vietati nuovi tetti piani. Negli abbaini la pendenza può leggermente discostarsi dai dati sovraesposti.
- 9.03 Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni privilegiano l'adozione di morfologie e di materiali tradizionali della zona.
- 9.04 L'edificio si adeguerà il più possibile alla morfologia del terreno, in modo da limitare gli scavi ed i riporti, e sarà disposto preferibilmente in maniera marginale rispetto al lotto.
- 9.05 Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata, e valorizzati da una attenta sistemazione delle alberature o del prato. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali.
- 9.06 La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti.
- 9.07 Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi interrato.

Art. 10: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE GENERALI NELLE AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 10.01 La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni dell'andamento del terreno, compatibilmente con la funzionalità dell'opera. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista sono tassativamente vietati, e dovranno essere realizzati in pietra locale oppure rivestiti in pietra; dove possibile i muri dovranno essere sostituiti con scarpate inerbite.
- La pendenza delle falde del tetto sarà di tassativamente compresa tra il 30% ed il 45%; sono vietati nuovi tetti piani, ma è ammessa la possibilità di mantenere quelli esistenti in caso di ristrutturazione.
- 10.02 I materiali devono essere preferibilmente coerenti con quelli delle costruzioni della zona; i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante; la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.
- 10.03 Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva.

- 10.04 Si deve cercare di evitare il più possibile, compatibilmente con le esigenze funzionali, l'impermeabilizzazione generalizzata mediante pavimentazione in asfalto o cemento dei piazzali.
- 10.05 Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto o delle siepi, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi.
- 10.06 Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata.
- 10.07 Qualora sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività produttiva il deposito all'aperto di materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.
- 10.08 Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi interrato.

Art. 11: ABROGATO

Art. 12: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI URBANI

- 12.01 Le aree per la raccolta differenziata di rifiuti e gli impianti tecnologici devono essere mascherati con schermi vegetali o quinte, realizzati con arbusti e piante di alto o medio fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico.
- 12.02 I volumi tecnici o edilizi e le costruzioni devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior traffico.
- 12.03 Le recinzioni devono essere trasparenti e coperte da verde.

Art. 13: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE AGRICOLE

- 13.01 La localizzazione dei fabbricati e delle costruzioni deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche, e all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.
- 13.02 La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo dove possibile a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.
- 13.03 La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

La pendenza delle falde del tetto sarà tassativamente compresa tra il 30% ed il 45%; sono vietati nuovi tetti piani, ma è ammessa la possibilità di mantenere quelli esistenti in caso di ristrutturazione
- 13.04 I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.

- 13.05 La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
- 13.06 Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdate e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.
- 13.07 Le recinzioni sono generalmente vietate; per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale in legno. Le recinzioni esistenti in pietra locale a vista o in muratura devono essere conservate e qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti devono essere ripristinate.
- 13.08 La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e dove possibile essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite; la pavimentazione delle strade, nuove od esistenti, sarà generalmente in stabilizzato, ma sono ammessi per particolari esigenze di traffico o di pendenza anche pavimentazioni in asfalto o cemento, da limitare comunque al minimo indispensabile.
- 13.09 Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.
- 13.10 L'asfaltatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il defluire delle acque va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati
- 13.11 I muri esistenti di sostegno o contenimento in pietra devono essere conservati il più possibile, e se possibile riparati. Qualora ciò non fosse possibile, essi dovranno essere riproposti utilizzando la stessa tipologia costruttiva. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni il più possibile limitate, specie in altezza, e dovranno tassativamente essere realizzati in pietra locale a vista, preferibilmente con tecnica "a secco"
- E' ammessa inoltre la realizzazione di opere di sostegno in calcestruzzo rivestito in pietra locale, in bragheri, scogliere e simili, mentre sono vietati muri in calcestruzzo a vista e gabbionate metalliche; le terre armate sono ammesse, ed in tal caso si dovrà avere cura che la pendenza delle scarpate, lo spessore dello strato di terra vegetale esterno, l'eventuale impianto di irrigazione, siano studiati e scelti in modo da garantire la costante crescita di erba sul paramento esterno, evitando che restino in vista i casseri di contenimento in rete metallica. La manutenzione delle terre armate dovrà essere sempre assicurata.
- 13.12 I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti ed inderogabili necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrato anche per le medie tensioni.
- 13.13 L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale.

Art. 14: ABROGATO

Art. 15: CRITERI DI TUTELA NELLE AREE ASSOGGETTATE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI. STORICI

- 15.01 All'interno degli ambiti perimetrati dagli Inseidiamenti Storici ed Inseidiamenti Storici sparsi, valgono le disposizioni esposte nella specifica normativa corrispondente all'allegato "Modalità di intervento in centro storico"

Art. 16: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE A PASCOLO

- 16.01 L'ubicazione dei fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, possibilmente, vicina ad altri edifici o alle strade esistenti.
- 16.02 La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti, quando permessa in base alle Norme di Attuazione, deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
- La pendenza delle falde del tetto sarà tassativamente compresa tra il 30% ed il 45%; sono vietati nuovi tetti piani, ma è ammessa la possibilità di mantenere quelli esistenti in caso di ristrutturazione
- 16.03 I materiali devono essere quelli tradizionali, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
- 16.04 La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
- 16.05 I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente trattati e rinverditi.
- 16.06 Le recinzioni sono tassativamente vietate; solo per particolari esigenze è consentita la stanga orizzontale in legno su accessi.
- 16.07 La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti di sostegno in cemento armato a vista.
- 16.08 Le rampe devono essere sistemate ed inerbite.
- 16.09 I muri esistenti, di sostegno o contenimento in pietra devono essere conservati il più possibile, e se possibile riparati. Qualora ciò non fosse possibile, essi dovranno essere riproposti utilizzando la stessa tipologia costruttiva. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni il più possibile limitate, specie in altezza, e dovranno tassativamente essere realizzati in pietra locale a vista, preferibilmente con tecnica "a secco". E' ammessa inoltre la realizzazione di opere di sostegno in calcestruzzo rivestito in pietra locale, in bragheri, scogliere e simili, mentre sono vietati muri in calcestruzzo a vista, terre armate, gabbionate metalliche.
- 16.10 I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrato anche per le eventuali medie tensioni.

Art. 17: CRITERI PER IL RECUPERO E LA TUTELA DEI PERCORSI STORICI E DELLE TRACCE DELLA SISTEMAZIONE AGRARIA

- 17.01 Le tracce del paesaggio storico risultanti dal processo di antropizzazione del territorio comunale, i residui materiali di tali tracciati quali muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, ecc., anche se non evidenziati nelle carte di Piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

Art. 18: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE A BOSCO

- 18.01 La trasformazione, quando possibile in base alle Norme di Attuazione, degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

La pendenza delle falde del tetto sarà tassativamente compresa tra il 30% ed il 45%; sono vietati nuovi tetti piani, ma è ammessa la possibilità di mantenere quelli esistenti in caso di ristrutturazione.

- 18.02 I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
- 18.03 La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.
- 18.04 Le recinzioni sono vietate e solo per particolari esigenze è consentita la stanga orizzontale in legno.
- 18.05 La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.
- 18.06 Le rampe devono essere sistemate ed inerbite.
- 18.07 Il muri esistenti di sostegno o contenimento in pietra devono essere conservati il più possibile, e se possibile riparati. Qualora ciò non fosse possibile, essi dovranno essere riproposti utilizzando la stessa tipologia costruttiva. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni il più possibile limitate, specie in altezza, e dovranno tassativamente essere realizzati in pietra locale a vista, preferibilmente con tecnica "a secco".
E' ammessa inoltre la realizzazione di opere di sostegno in calcestruzzo rivestito in pietra locale, in bragheri, scogliere e simili, mentre sono vietati muri in calcestruzzo a vista, terre armate, gabbionate metalliche.
- 18.08 I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche.

Art. 19: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE PER LA VIABILITÀ E GLI SPAZI PUBBLICI

- 19.01 L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.
- 19.02 Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo

dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.

- 19.03 Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.
- 19.04 I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.

Art. 20: CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

- 20.01 All'interno di queste aree vanno limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque eseguite con tecniche tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo una protezione da eventi calamitosi creano un significativo impatto visivo; in base alle recenti acquisizioni esistono tecnologie alternative più compatibili con le esigenze biologiche del corso d'acqua.
- 20.02 Vanno invece possibilmente privilegiati gli interventi di ripristino all'ambiente naturale da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.